




**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
Provincia di Udine**

**Comune di Bicinicco**

---

**Variante n° 16 al Piano  
Regolatore Generale Comunale**

---



---

**Relazione e Controdeduzioni  
alle Osservazioni pervenute dall'Ufficio Tecnico  
e dei privati**

---

## **Osservazioni dell'Ufficio tecnico di cui al prot. 5657 del 2/10/2014**

### **In blu le osservazioni dell'ufficio tecnico**

- a) le modifiche n. 36, 37 e 38 (pagina 20 dell'elaborato "relazione") interessano aree che ai sensi dello strumento urbanistico comunale in vigore ricadono in zona omogenea E6 (di interesse agricolo) mentre nella relazione è riportato che ricadono in zona omogenea E4 (di interesse agricolo paesaggistico);

### **Si accoglie modificando la relazione per i punti in oggetto**

- b) lo strumento urbanistico comunale vigente inoltre fa ricadere in zona omogenea E6 anche altre aree ubicate in prossimità del confine est del territorio comunale oltre a quelle di cui alle modifiche n. 36,37, e 38; tali aree nella zonizzazione della variante in argomento sono classificate E5 ma non è data evidenza di modifiche che le riguardino;

**Le zone omogenee E6 sono presenti in cartografia ma non esiste una differenziazione normativa nelle norme tecniche di attuazione pertanto sono stata accorpate nella medesima zona omogenea per non creare confusione. Viene introdotta in relazione la modifica e la motivazione di tale scelta progettuale.**

- **"Zone agricole E di cui all'art. 8 delle NTA della variante generale nr. 3 sono state riformulate per una maggior comprensione e dall'esame delle stesse è stato evidenziata la indifferenziazione delle zone E5 dalle E6. Nella riformulazione pertanto sono state individuate all'Art. 15 la sola Zona E5 - Di preminente interesse agricolo al fine di non creare confusione in merito alla lettura del piano."**

- c) nell'elaborato "relazione", nella tabella alle pagine 18 e 19, per quanto riguarda le modifiche nn. 04, 26, 27, 28, 29 e 30, nella terza colonna (zona territoriale omogenea ai sensi del RR.G.C, vigente), è riportato "E4 Pr"; la zona "Pr" non ha alcuna corrispondenza nella zonizzazione del piano urbanistico comunale vigente;

### **Si accoglie modificando la relazione per i punti in oggetto con zona omogenea E5**

- d) la lettura dell'elaborato "Verifica di assoggettabilità a VAS", a partire dalla pagina 9 e fino alla pagina 12, risulta poco immediata a causa dell'impaginazione: la descrizione delle aree B2 e C introdotte e modificate con la variante e le relative planimetrie sono impaginate su fogli diversi; inoltre si evidenzia che la denominazione corretta della strada nella quale è prevista l'introduzione di una nuova zona B2 nella frazione di Gris (pagina 10) è "Via dei Gelsi" e non "Via dei Morars" e la strada nei pressi della quale si espande l'area oggetto della modifica da B2 a E5 nella frazione di Cuccana (pagina 11) è la S.P. n. 85 e non 64;

### **Si accoglie modificando la relazione per i punti in oggetto**

- e) nelle legende non è riportato il corrispondente alla viabilità; i due tratti relativi alla viabilità urbana e a quella extraurbana (vedere legende) non trovano esatta corrispondenza nelle tavole grafiche;

**Si accoglie introducendo le modifiche proposte dal servizio Regionale**

- f) per quanto riguarda il perimetro della zona G1, si riscontra un'incongruenza in quanto nello zoning della variante in argomento sono compresi nella zona G1 i mappali 17 e 37 del Foglio 9 mentre nel fascicolo "Relazione" non sono contemplate modifiche a tale zona;

**Si accoglie modificando lo zoonig per i punti in oggetto.**

- g) nel fascicolo "Norme tecniche di attuazione" è presente una incongruenza, possibile refuso: all'art. 17 C) 4. del piano regolatore generale comunale vigente è riportato "... entro ~~30~~ 60 giorni..." mentre nella variante in argomento è riportato "... entro 30 60 giorni...";

**Si accoglie modificando le NTA per i punti in oggetto**

- h) nell'allegato 2 "Attività, produttive, artigianali e di servizio", nelle "Note", al punto D, è presente una incongruenza, possibile refuso: è inserito il comma n. 3; il contenuto di tale comma nello strumento urbanistico vigente fa parte del comma 2;

**Si accoglie modificando la relazione per i punti in oggetto. Ripristinata definizione come da variante vigente. Introdotta legenda al fine di migliorarne la lettura.**

- i) negli elaborati grafici non è recepita la modifica ai perimetri dei Piani Attuativi comunale denominati "Cocco" e "Bertolo", apportata con i P.A.C, medesimi approvati con le deliberazioni di Giunta Comunale in seduta pubblica rispettivamente n. 14 e 15 del 14.02.2013;

**Si accoglie modificando la tavola di piano**

- j) nelle Norme di Attuazione, all'art. 15, per "Attività agricola e agrituristica", quanto riportato al comma 2 lett. d) relativamente ai ricoveri con meno di 50 UBA, contraddice quanto riportato al comma 3 imponendo la distanza minima di 150 metri anche per gli allevamenti con UBA minori o uguali a 5; per quanto riguarda il comma 3, il termine "autoconsumo" potrebbe generare problemi in fase di applicazione della norma mentre dovrebbe essere chiaro se potranno essere allevati anche animali destinati anche a scopi diversi da quello alimentare quali, ad esempio, i cavalli; si ritiene che debba essere riconsiderato il numero di 5 UBA che potrebbe essere troppo elevato per poter essere collocato in qualsiasi zona agricola senza limiti di distanza dalle residenze; si ritiene inoltre opportuno specificare quale distanza debba essere mantenuta dalle zone a destinazione residenziale non edificate: la stessa distanza prescritta per le "residenze" o distanza diversa (da definire).

**Il fine della norma era quello di permettere l'allevamento di animali per l'autoconsumo nelle vicinanze della zona residenziale. Tale normativa, così com'è stata formulata, può generare incomprensione e pertanto al fine rendere di più facile lettura la normativa e di salvaguardare il rapporto della residenza con le attività di tipo agricolo a basso impatto (massimo 5 uba) sono state individuate le seguenti caratteristiche per gli allevamenti.**

- **Allevamento per autoconsumo minore di 1 UBA:**
  - non soggetto a distanza minima;
- **Allevamento fino a 5 UBA:**
  - **Da case isolate e da zone residenziali**
    - di proprietà: non soggetto a distanza minima
    - Da altra proprietà: 50 m.

### **Osservazione dell'Ufficio Tecnico pervenuta in data 21/12/2015 prot. 7434**

A seguito dell'osservazione allegata al presente documento. Si modificano l'art. 24 comma 7

#### **Vigente**

7. In tutto il comune sono vietate nuove attività comportanti rischio di incidenti rilevanti e attività di deposito, depurazione e trattamento di rifiuti solidi urbani prodotti da terzi. In tutte le zone, salvo che in zona D2, sono inoltre vietate nuove attività di:

- a) depositi, lavorazioni e trattamenti di rifiuti speciali prodotti da terzi;
- b) depositi, lavorazioni e trattamenti di rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi;
- c) depositi, depurazioni e trattamenti da parte di privati di liquami prodotti da terzi.

#### **Modificato**

7. In tutto il comune sono vietate nuove attività comportanti rischio di incidenti rilevanti e attività di deposito, depurazione e trattamento di rifiuti solidi urbani prodotti da terzi.

In tutte le zone, salvo che in zona D2, sono inoltre vietate nuove attività di:

- d) depositi, lavorazioni e trattamenti di rifiuti speciali prodotti da terzi;
- e) depositi, lavorazioni e trattamenti di rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi;
- f) depositi, depurazioni e trattamenti da parte di privati di liquami prodotti da terzi.

Negli insediamenti produttivi individuati nell'allegato 2 "Attività produttive, artigianali e di servizio" ed esterni al centro abitato, sono consentiti il deposito e il recupero dei rifiuti solidi urbani e speciali, anche prodotti da terzi, la cui matrice è riutilizzata all'interno del processo produttivo.

## **Modifiche minori per incongruenze derivanti dall'informatizzazione del piano.**

### Modifiche grafiche

A Gris è stata ripristinata una parte di zona edificabili erroneamente eliminata durante la fase di informatizzazione. A tal fine si dà stralcio cartografico per evidenziare la correzione.



### Modifiche normative

- Per l'insediamento produttivo scheda n. 13 viene eliminato dalla cartografia il perimetro di P.A.C. per coerenza con la norma di attuazione modificata con la variante n. 13
- Nella tabella delle attività produttive, viene eliminato per l'insediamento Bipan, il limite di integrazione funzionale (l'eliminazione era oggetto della variante n. 13 al P.R.G.C)
- Nelle Norme di Attuazione, art. 19 sez. C) comma 2, è stata eliminata la parola "l" prima di "organizzazione" in quanto si tratta di un refuso.
- Nelle Norme di Attuazione, all'art. 15, per "attività agricola e attività agriturista", in fondo alla prima riga del comma 2, si elimina la parola "per" in quanto si tratta di un refuso
- Nell'elaborato All. 2, nelle note, nella sezione D, è stato eliminato il secondo comma in quanto era stato inserito erroneamente